

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

la società Atlantic S.r.l. rappresentata da Luca Lattuada e Cristian Valsiglio

e

Filcams CGIL rappresentata da Alessio Di Labio

Fisascat CISL rappresentata da Vincenzo Dell'Orefice

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

unitamente "le Parti", per espletare la procedura di consultazione sindacale, di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

### Premesso che

- il presente esame congiunto è effettuato in via telematica dando seguito all'informativa preventiva di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 già inviata dalla società il giorno 8 aprile 2020 mediante pec, con la quale si comunicava la necessità di richiedere l'assegno ordinario al Fondo di integrazione salariale a favore di tutti i dipendenti con la causale "COVID-19 nazionale";
- le Parti si danno atto del fatto che l'esame congiunto è avvenuto con le Segreterie Nazionali delle OO.SS., in un'ottica di semplificazione, ottimizzazione dei tempi e omogeneità del contenuto dell'accordo per tutte le unità produttive della Società dislocate in diversi ambiti territoriali regionali.
- la Società svolge attività di somministrazione alimenti e bevande in diverse unità produttive site in diverse Province e Regioni italiane, per un totale di 96 "bar" più il personale di sede;
- il rapporto di lavoro dei lavoratori interessati è disciplinato dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018;
- a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle Autorità, la Società ha dovuto chiudere i locali al pubblico e, quindi, sospendere totalmente l'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- Il numero dei lavoratori interessati alla sospensione imposta dei provvedimenti restrittivi e costituenti l'intera forza occupazionale è stato dettagliato per singola unità produttiva, come risulta dall'informativa preventiva inviata alle OO.SS. il giorno 8 aprile 2020 che si ritiene qui integralmente richiamata;
- la Società ha fronteggiato la totale sospensione dell'attività facendo smaltire ai lavoratori parte dei permessi e delle ferie dando precedenza a quelle maturate al 31 dicembre 2019 e ricorrendo, previo consenso del singolo lavoratore, al distacco temporaneo in altra Società del gruppo;
- tali azioni non sono risultati sufficienti a fronteggiare il perdurare della sospensione totale dell'attività ed è, quindi, necessario ricorrere agli ammortizzatori sociali al fine di attenuare le conseguenze economiche sui lavoratori.

### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) le Parti, all'esito dell'esame congiunto, convengono sulla necessità di richiedere l'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per tutti i lavoratori impiegati nelle unità produttive di cui in premessa ed elencati nel prospetto inviato alle OO.SS. nell'informativa preventiva in data 8 aprile 2020;
- c) l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale è richiesto per la durata di 9 settimane a decorrere dal 2 aprile 2020;
- d) sono interessati alla concessione dell'assegno ordinario tutti i lavoratori in forza presso la Società alla

- data del 17 marzo 2020 o ad altra eventuale data che sarà stabilita da nuove disposizioni normative;
- e) i lavoratori che hanno terminato il distacco il 1° aprile usufruiranno dell'assegno ordinario a decorrere dal 9 aprile dopo aver usufruito di un periodo di permessi e/o ferie dando precedenza a quelle maturate al 31 dicembre 2019 e sempre nel limite delle 9 settimane;
  - f) i lavoratori ancora in distacco usufruiranno dell'assegno ordinario a decorrere dal termine dello stesso e sempre nel limite delle 9 settimane;
  - g) qualora nel periodo di concessione dell'assegno ordinario venisse riattivata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il personale sarà riammesso in servizio - in toto o in parte - al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività garantendo, ove possibile, la rotazione per mansioni fungibili;
  - h) la causa per la quale si richiede l'assegno ordinario al Fondo di integrazione salariale è la seguente: COVID-19 nazionale;
  - i) l'azienda presenterà domanda di accesso al Fondo di integrazione salariale nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
  - j) l'azienda anticiperà il trattamento dell'assegno ordinario nella misura mensilmente spettante secondo le tempistiche con le quali viene normalmente erogata la retribuzione salvo successivo recupero dell'anticipo concesso quando sarà possibile conguagliare a credito l'assegno ordinario nei confronti dell'INPS;
  - k) Le Parti monitoreranno le modifiche normative che dovessero esser emanate e si confronteranno per l'eventuale adeguamento delle condizioni previste nel presente verbale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Firme

lino  







